

**Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia**

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

approvato con deliberazione consiliare

n. 119 del 27 settembre 1994 -

modificato con delibera di c.c. n. 10 del 16 febbraio 2004

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 5 - Piano generale degli impianti
- Art. 6 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 7 - Limitazione e divieti
- Art. 8 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 - Norme di rinvio
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Affissioni dirette
- Art. 13 - Dichiarazione
- Art. 14 - Autorizzazione
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 16 - Anticipata rimozione
- Art. 17 - Divieti e limitazioni
- Art. 18 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 19 - Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 20 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 21 - Spazi per le affissioni su beni privati
- Art. 22 - Pagamento dell'imposta
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 25 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 26 - Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 27 - Oggetto
- Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 30 - Riduzioni del diritto
- Art. 31 - Esenzioni dal diritto
- Art. 32 - Pagamento del diritto

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 33 - Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 34 - Sanzioni amministrative
- Art. 35 - Gestione del servizio
- Art. 36 - Riscossione
- Art. 37 - Prescrizioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38 - Norma di rinvio
- Art. 39 - Norma transitoria
- Art. 40 - Entrata in vigore
- Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Casalgrande sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

ART. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 13.357 abitanti al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

Art. 4

Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

Per impianto pubblicitario si deve intendere, oltre a quelli definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 tutti i mezzi utilizzati in qualsiasi modo, per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di complessivi mq. 350, detta superficie deve essere costantemente aggiornata in relazione alla fluttuazione degli abitanti.

La superficie di mq. 350 corrisponde a n. 500 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

La superficie complessiva è destinata per 10% ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica, per 80% destinate ad affissioni commerciali, per 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

Art. 5

Piano generale degli impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il piano deve indicare e determinare la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, nell'espletare ciò si deve tenere nella debita considerazione gli aspetti ambientalistici, naturalistici, sociali e della circolazione stradale.

2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti,

attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definito dall'art. 47, comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento edilizio.

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

La decorrenza della domanda o di altra istanza è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale.

Art. 7

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22 alle ore 7 del giorno seguente.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici durante le ore di lezione.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuate tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.

Art. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Norma di rinvio

1. La Legge (D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;

b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 15.11.1993, n. 507 si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;

b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.L. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piano geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al settore comunale tributi, il quale - se richiesto - ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta: in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta dal Comune.

b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

6. Attività di accertamento:

Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

7. Istanza di rimborso:

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 10

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12

Affissioni dirette

Il Comune di Casalgrande stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 35 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 13

Dichiarazioni

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, sul modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14

Autorizzazione

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

2. Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma, (pubblicità fonica, esposizione locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc....), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domande, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Sindaco in seguito ad istruttoria del settore tributi, sentito per la pubblicità fonica il parere del corpo P.M.,

il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1^o è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 16

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 17

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.

2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 19

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 20

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 21

Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 22

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie degli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta dal Comune.

Art. 23

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 24

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 25

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 26 bis

Insegne d'esercizio - definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna);

Art. 26 ter

Insegne d'esercizio - criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati¹. Ai fini della relativa

¹ D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni (comma aggiunto all'art. 17 dal comma 1 dell'art. 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

1. le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;

2. sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

3. nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

4. l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5 presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa", l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

5. ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

6. naturalmente, ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio in relazione ad ogni singola sede o singola "unità operativa" non si considerano le cd "preinsegne" o altre forme di pubblicità ubicate sul territorio comunale;

7. per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

8. le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono mera esplicitazione ed esemplificazione della disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93 introdotto dalla Legge 488 del 2001 come modificato dalla L. 13/2002 e, pertanto, hanno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 26 quater
Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art.10 della Legge n.448/2001e dalla Legge 27 febbraio 2002, n.16.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
4. Nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma precedente rientrano sicuramente le seguenti fattispecie:
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà';
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di produzione e vendita di beni e servizi che effettuano trasporti, come attività meramente strumentale, dei beni prodotti e/o venduti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà'.

Art. 27

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 28

Diritti sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 29

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutte le affissioni annotate sul registro cronologico devono portare il timbro indelebile di accettazione o carico, con data e numero di carico.

Art. 30 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 22 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 34

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Qualora il messaggio pubblicitario arrechi offesa al pubblico pudore, il Sindaco ne può disporre la immediata censura;

Nel tal caso il beneficiario della pubblicità può fare istanza di rimborso della sola imposta versata e non goduta.

Art. 35

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 36

Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.L. n. 507/1993.

2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.L. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 37

Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del Contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

Art. 37 bis

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni iscritte nei registri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 4 della legge Regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 sono esonerate dal pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dai connessi adempimenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 39

Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p..

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe ed al Regolamento, hanno decorrenza dal 1^ gennaio 1994.

Art. 41

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.